

Al 2/2

1805408/31

P.O. arch. Marcello Francione



Rep. Num.

Red. Novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TORINO

CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA PER
INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA
CITTÀ - ANNI 2019-2020. LOTTO 2 AREA NORD"

L'anno, il giorno del mese di in
Torino, nel Civico Palazzo avanti a me Dott. Segretario
Generale della Città di Torino, autorizzato a rogare gli atti nella
forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi
dell'art. 97 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza l'assistenza dei
testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso,
sono personalmente comparsi i signori:

a),
domiciliato per la carica in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1,
Dirigente del Servizio Appalti Lavori Pubblici della Città di Torino,
che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (è
quindi esclusa qualsivoglia altra responsabilità derivante da
normative relative al "Committente"), in rappresentanza della Città
stessa, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale
00514490010, ai sensi dell'art. 61, comma 2 del Regolamento per i
contratti approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del
10 settembre 2012, mecc. 2011 08018/003, e del provvedimento del
Sindaco del, ed in esecuzione della determinazione a
contrarre n. mecc. del di cui infra e

b) Il Sig., nato a il

	residente in via N. non in proprio, ma in	
	qualità di legale rappresentante, come risulta dal	
	certificato camerale / procura del acquisito agli atti del	
	Comune, della Società, con sede legale in via	
	Codice fiscale e Partita IVA, di seguito nel presente atto	
	denominato anche “Appaltatore”, che agisce come impresa singola	
	(ovvero, nel caso di ATI, quale capogruppo mandataria del	
	raggruppamento temporaneo di imprese di tipo	
	verticale/orizzontale/misto, come risulta da atto costitutivo n.	
	del, costituita tra essa medesima e le seguenti imprese	
	mandanti:	
	a)	
	b)	
	ovvero nel caso di consorzio	
	PREMESSA	
	- Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del	
	DPR 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra	
	stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel	
	Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di	
	contrasto.	
	Nel seguito si intende:	
	Codice: D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i –“Codice dei contratti	
	pubblici” così come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n.56	
	RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti non espressamente	
	abrogate	
		2

	REG. DL: Decreto M.I.T. del 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante:	
	Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni	
	del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.	
	CSA: Capitolato Speciale d’Appalto;	
	DURC: Documento unico di regolarità contributiva.	
	Nel seguito si intende altresì:	
	Città = la stazione appaltante Città di Torino.	
	Appaltatore = l’aggiudicatario dei lavori.	
	- con deliberazione di Giunta Comunale mecc. in data	
	 e della determinazione dirigenziale n. mecc. in	
	data esecutiva dal, veniva approvato il progetto ed i	
	relativi documenti per i lavori di (<i>titolo</i>).....,	
	con codice identificativo gara CIG e Codice Unico di	
	Progetto CUP relativo all'investimento pubblico, indicati nel	
	bando di gara;	
	- con determinazione dirigenziale n. mecc.....del.....esecutiva	
	dal..... si è proceduto ad approvare la proposta di aggiudicazione	
	di cui all’art. 32, co. 5 del Codice e si è proceduto altresì alle	
	comunicazioni previste dall’art. 76 del Codice, nei confronti della	
	ditta aggiudicataria, nonché ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000,	
	ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni -	
	previste nel bando di gara - presentate dalla stessa per la	
	partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine	
	generale;	
		3

	-poiché i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo, sono	
	trascorsi i termini dilatori previsti dall'art. 32, comma 9 del Codice	
	senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R.	
	avverso la procedura in oggetto e la ditta aggiudicataria ha	
	consegnato il piano operativo di sicurezza ex art.25 del CSA;	
	- con determinazione dirigenziale n. mecc. del	
	 si è dato atto dell'intervenuta efficacia	
	dell'aggiudicazione della procedura aperta n. *** per “ **** ”;	
	- il Direttore dei lavori in data ha aggiornato	
	l'attestazione dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 4, c. 2 del REG.	
	DL.	
	Tutto ciò premesso, le parti	
	CONVENGONO E STIPULANO	
	<u>Articolo 1. Oggetto del contratto.</u>	
	1. La Città affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,	
	l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna	
	alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al	
	CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.	
	2. L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua stipulazione ex art.	
	32, comma 9 del Codice.	
	3. Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l'onere di	
	restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle	
	disposizioni dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.	
	<u>Articolo 2. Importo contrattuale</u>	
		4

1. Il corrispettivo complessivo dell'appalto a misura è di euro ...<<

importo opere ribassato >> oltre euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Totale appalto euro << *importo contrattuale* >> oltre I.V.A., derivante dal ribasso del « % *della ditta aggiudicataria* » sull'importo a base d'appalto di euro « *base_di_appalto* », come meglio specificato negli artt. 2 e 3 del CSA.

Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1.I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664 comma 1 del Codice Civile.

2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'art. 16 del CSA.

Art.4 Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

1.1. il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato;

1.2. gli elaborati grafici progettuali, e l'ulteriore documentazione indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., nonché il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dall'Amministrazione, ove esistente (PSC);

3. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo come segue:

1° acconto a 121 (centoventuno) giorni dalla consegna dei lavori;

2° acconto al 31 (trentuno) dicembre 2019;

3° acconto il 2 maggio 2020 o se antecedente alla data di ultimazione dei lavori, con i fondi impegnati per l'anno 2020;

4° acconto, da erogare solo nel caso in cui la data di ultimazione dei lavori sia successiva al 2 maggio 2020; alla data di ultimazione dei lavori;

previa verifica del DURC e secondo cadenze, modalità e prescrizioni di cui agli artt. 9 del presente contratto e 17 e 26 del CSA, tenuto conto anche del recupero progressivo dell'anticipazione di cui al comma 1. Sulle rate in acconto verrà altresì effettuata la ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5 bis del Codice.

Art. 8 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità

	delle operazioni.	
	2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono	
	riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere	
	dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice	
	identificativo di gara (CIG:) attribuito dall'ANAC e il	
	codice (CUP:) – Codice Unico di Progetto relativo	
	all'investimento pubblico.	
	3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione	
	appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui	
	sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti	
	correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni	
	finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso	
	termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad	
	operare su di essi.	
	4. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si	
	impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri	
	subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti	
	la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.	
	5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno	
	notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno	
	immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura	
	- Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la	
	stazione appaltante.	
		8

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Articolo 9. Modalità di pagamento di acconti e saldo

1. Il Responsabile del Procedimento rilascia, ex art. 113 bis co. 1 del Codice, entro 45 giorni dalla maturazione di ciascun SAL, il relativo certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Per quanto concerne invece la rata di saldo, il relativo certificato di pagamento viene rilasciato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo/CRE ex art. 113 bis comma 3 del Codice.

2. Il pagamento di quanto previsto dal precedente comma avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica dell'Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 2 D.Lgs.267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs.231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n.1293 del 23.01.2013.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e saldo, si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs.231/2002, come modificato dal D.Lgs.192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti all'Appaltatore eventuali

	interessi a seguito di ritardo nell’inserimento della fattura	
	elettronica sul portale SDI.	
	<u>Art. 10 Garanzie</u>	
	1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto	
	l’Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva di Euro «Importo_	
	Cauzione» mediante «Tipo_Cauzione» n. «Numero_Cauzione» rilascia-	
	ta il «Data_Cauzione» da «Società_Cauzione», secondo quanto meglio	
	specificato dall’art. 103 del Codice ed art. 28 CSA.	
	2. L’Appaltatore s’impegna altresì a stipulare, pena la non consegna	
	dei lavori, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice e dell’art. 29 del	
	CSA, apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione	
	comprensiva di responsabilità civile verso terzi.	
	<u>Art. 11 Subappalto, cessione del contratto e modificazioni</u>	
	<u>dell’operatore economico</u>	
	1. E’ consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto	
	in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel	
	rispetto delle disposizioni del bando di gara e della normativa	
	vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in	
	presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall’art. 105 del	
	Codice. Sulla materia trovano altresì applicazione i disposti di cui	
	all’art. 26 del CSA.	
	2. E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le	
	vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di	
	trasformazione, fusione e scissione relative all’operatore economico	
		10

contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett.d) n.2 del Codice ed art. 27 del CSA.

3. L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Città ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 12 Modalità e termini di collaudo

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme dell'art. 102 del CODICE e della Parte II, Titolo X, del DPR n. 207/2010; si applicano altresì le specifiche disposizioni di cui all'art. 22 del CSA.

Art. 13 Risoluzione e recesso

1. La Città procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 108 del Codice, come meglio specificato all'art. 23 del CSA.

2. E' altresì fatto salvo il diritto di recesso della Città ai sensi degli artt.1671 C.C. e 109 del Codice, nonché negli altri casi specificati dall'art. 23 del CSA, compresi i diritti di risoluzione/recesso esercitabili dall'Appaltatore ed ivi contemplati.

Art. 14 Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni

1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'operatore economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel CSA.

Art. 15. Controversie

1 . Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice, saranno devolute al competente Foro di Torino. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 209 del Codice e s.m.i. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.L. n. 28/2010 e s.m.i. Sulla materia trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 24 del CSA.

Art. 16 Spese contrattuali

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte, le tasse e gli eventuali tributi speciali relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore economico contraente.

Art. 17 Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese

L'Appaltatore dichiara di rispettare il Patto di integrità già sottoscritto e prodotto con l'istanza di ammissione e di impegnarsi a far rispettare il medesimo ed il codice di comportamento da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa/società che realizza le opere ed anche dai subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Patto di integrità e quelle previste dalla

normativa vigente relativamente alla violazione del codice di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 5 (Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 6 (Oneri a carico dell'Appaltatore), art. 7 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi), art. 9 (Modalità di pagamento di acconti e saldo), art. 10 (Garanzie), art. 11 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico), art. 13 (Risoluzione e recesso), art.15 (Controversie), art.17 (Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese).